

**OGGETTO:** TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA - PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI URGENTI PER IL PERIODO DAL 3-1-2019 AL 14-1-2019 - [*(divieto di utilizzo di legna in caminetti domestici o stufe tradizionali)*] - *4° provvedimento dell'inverno 2018-2019*

## IL SINDACO

**VISTA** la direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/05/2008 “*relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*” che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE;

**VISTO** il Decreto Legislativo n.155 del 13/08/2010 “*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*”, che recepisce la Direttiva 2008/50/CE la quale definisce un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

**VISTA** la Legge Regionale n.9 del 11/02/2010 “*Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente*”;

**VISTA** la Legge Regionale n.27/2016, modificata dalla Legge Regionale n.9/2010, che ha assegnato alla Giunta Regionale il compito di determinare specifici indici di criticità e le relative modalità di calcolo, al fine di individuare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite e le soglie di allarme dei singoli inquinanti;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n.814/2016 con cui, da una parte, vengono aggiornate le linee guida regionali per la messa a punto, da parte dei Comuni, dei Piani di Azione Comunale per il risanamento della qualità dell'aria e, dall'altra, viene definito il sistema di calcolo in base al quale vengono individuate le situazioni critiche caratterizzate da concentrazioni di PM10 superiori alla soglia di 50 µg/m<sup>3</sup>, oltre la quale è ipotizzabile l'intervento di natura contingibile e urgente a cura dei Sindaci dei Comuni individuati con DGR n.1182/2015;

### CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Pescia è stato inserito in detto elenco, in quanto facente parte dell'area di superamento “Piana Lucchese”;
- che, con Delibera di Giunta Comunale è stato redatto il “*Piano di Azione Comunale - Area Valdinievole per il risanamento della qualità dell'aria*”, relativamente sia agli interventi di tipo strutturale che a quelli contingibili ed urgenti;

**PRESO ATTO** che la centralina di riferimento per l'area "Piana lucchese" e, in particolare, per il nostro Comune, è la stazione di rilevamento di Capannori, che misura quotidianamente le concentrazioni di PM10;

**TENUTO CONTO** che i fenomeni di inquinamento acuto dovuti al particolato fine si verificano usualmente nel periodo autunnale e invernale, a causa delle condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera;

**CONSIDERATO** in particolare che nell'Area Lucchese gli studi condotti da ARPAT, LAMMA Regione Toscana, hanno consentito di verificare che il contributo principale alle emissioni è dato dalla combustione di biomasse, sia per gli abbruciamenti all'aperto che per il riscaldamento di edifici e che pertanto gli interventi più efficaci da inserire nei PAC devono riguardare la regolamentazione di tali combustioni;

**CONSIDERATO** che gli interventi strutturali sono quelli più idonei ed efficaci a ridurre l'inquinamento atmosferico con effetti permanenti, ma che quelli contingibili rappresentano, d'altra parte, il solo modo per affrontare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge, anche se, rivolgendosi primariamente alle fonti emissive dirette, possono incidere, come acclarato dagli studi condotti dai principali istituti di ricerca italiani e internazionali, solo parzialmente sui picchi di inquinamento atmosferico influenzati anche da fattori esogeni e meteo-climatici;

**ATTESO** che l'Amministrazione Comunale ha pubblicato e reso noto alla cittadinanza una informativa, contenente raccomandazioni a comportamenti virtuosi da adottare nei periodi di criticità ambientale dovuta al superamento dei valori limite per PM10;

**PRESO ATTO** che, al par. 5 dell'all. A, la suddetta D.G.R.T. n.814/2016 prevede che gli interventi contingibili ed urgenti previsti dai PAC dovranno essere suddivisi in due moduli di azione crescente, il primo legato al valore dell'indice di criticità per la qualità dell'aria (ICQA) pari ad 1, il secondo legato all'indice di criticità della qualità dell'aria (ICQA) pari a 2;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs n. 351/1999 e coerentemente con le disposizioni della legge regionale n.9/2010, per la nostra area di riferimento "Piana Lucchese" nel periodo 01/11/2017 - 31/03/2018 l'ICQA assume come valore di default 1, indipendentemente dal numero di superamenti registrati e dalle condizioni meteorologiche previste; per cui è obbligatoria l'adozione della misura prevista dal Modulo 1, Parte Quinta della DGR n.814/2016;

**VISTA** l'Ordinanza di questa autorità comunale n° 25 del 29-10-2018 con la quale, come previsto dal Modulo 1, Parte Quinta della DGR n.814/2016, è stata

vietata l'accensione di fuochi all'aperto e l'abbruciamento di sfalci, potature, residui vegetali nelle aree del territorio comunale poste a quota inferiore a 200 mt slm, nel periodo 01/11/2018 – 31/03/2019;

VISTA la comunicazione pervenuta dalla Direzione Regionale Ambiente ed Energia – Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti in data 02-01-2019 con la quale viene segnalata la necessità di adottare i provvedimenti di cui al Modulo 2 dell'allegato A, Parte Quinta della DGR n.814/2016 poiché:

- *Sono stati rilevati 6 superamenti del valore limite per la media giornaliera del PM10 negli ultimi 7 giorni;*
- *Si prevedono ulteriori giorni con condizioni meteo critiche;*
- *Il livello dell'ICQA determinato è 2.*

RITENUTO, quindi, di dover attivare provvedimenti contingibili, al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite giornaliero per il PM10, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs n. 351/1999, coerentemente con le disposizioni della legge regionale n.9/2010, come previsto dal Modulo 2, Parte Quinta della DGR 814/2016;

CONSIDERATA la propria competenza a provvedere in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale con ordinanza contingibile e urgente adottata quale rappresentante della comunità locale;

VISTO l'art. 50, del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

## ORDINA

a partire dal giorno 03-01-2019 e fino al giorno 14-01-2019 compreso, negli immobili ubicati ad una altitudine inferiore a metri 200 s.l.m. (metri duecento sul livello del mare), è fatto divieto di utilizzo di biomassa per riscaldamento domestico, ad eccezione di quello effettuato tramite impianti ad alta efficienza, e fatte salve, comunque, le abitazioni dove non siano presenti sistemi alternativi di riscaldamento. (divieto di utilizzo di legna in camini e caminetti domestici aperti o stufe tradizionali per il riscaldamento domestico, a meno che questi non siano l'unica fonte di riscaldamento dell'abitazione)

## INVITA

la cittadinanza ad attuare una serie di “comportamenti virtuosi” per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria, come di seguito riportato:

- ridurre a 9 (nove) ore il funzionamento degli impianti di riscaldamento, nonché diminuire a 18°C (diciotto) la temperatura impostata nei suddetti impianti;
- evitare di scaldare i motori degli autoveicoli da fermi; provvedere a spegnere i motori dei veicoli in sosta o in sosta prolungata, in particolare nelle zone abitate (autobus in stazionamento ai capolinea, veicoli merci durante fasi di carico/scarico, autoveicoli in prossimità di incroci con traffico intenso, passaggio a livello, ect.);
- utilizzare i mezzi pubblici per gli spostamenti;
- utilizzare in modo condiviso l'automobile per diminuire il numero dei veicoli circolanti (carsharing, carpooling);
- effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive oltre a quelle obbligatorie), sia di auto che di moto e motorini.

## I N F O R M A

- che resta in vigore l'Ordinanza del sindaco di Pescia n° n° 25 del 29-10-2018 con la quale, come previsto dal Modulo 1, Parte Quinta della DGR n.814/2016, è stata vietata l'accensione di fuochi all'aperto e l'abbruciamento di sfalci, potature, residui vegetali nelle aree del territorio comunale poste a quota inferiore a 200 mt slm, nel periodo 01/11/2018 – 31/03/2019;
- che il mancato rispetto delle ordinanze emanate dal Sindaco sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n° 267 del 18-8-2000 e dalle altre sanzioni di settore eventualmente applicabili compreso l'articolo 650 del codice penale per violazione a provvedimenti dati dall'autorità per ragione d'igiene;

## A V V E R T E

- che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n.241/90, è il Geom. Luciano Bianchi, Responsabile della Area Organizzativa Opere Pubbliche e Protezione Civile;
- che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

## D I S P O N E

- che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia affissa all'Albo Pretorio online per quindici giorni;
- di dare la massima diffusione alla cittadinanza, a mezzo stampa e sul sito del Comune;
- che il Servizio Polizia Municipale faccia rispettare quanto previsto con la presente ordinanza;